

Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana
Treviso, 15 ottobre 2019

Commercio su aree pubbliche ed effetti delle disposizioni nazionali e regionali “No Bolkestein”



Relatore: dott. Simone Chiarelli
simone.chiarelli@gmail.com
Cell. +39 3337663638



PROGRAMMA

- il quadro normativo di riferimento
- approfondimenti su:
 - rinnovo concessioni in scadenza al 31.12.2020
 - requisiti dell'art. 71 D.Lgs. 59/2010 al commercio su aree pubbliche
 - effetti dell'abrogazione art. 70 D.Lgs. 59/2010 sul D.Lgs. 114/98 e sulla normativa regionale (società di persone e di capitali, rinnovo automatico concessioni, criteri selezioni operatori)
 - commercio itinerante e durata delle soste consentite
 - street food ed eventi straordinari
 - somministrazione/vendita temporanea di alcolici

IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE (Dlgs 114/1998)

Art. 4

b) per **commercio al dettaglio**, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;

2. Il presente decreto non si applica:

...

f) agli **artigiani** iscritti nell'albo di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio;

...

h) a chi venda o esponga per la vendita le **proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno** a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche mediante supporto informatico;

Art. 27

1. Ai fini del presente titolo si intendono:

- a) per **commercio sulle aree pubbliche**, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- b) per **aree pubbliche**, le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio e ogni altra area di qualunque natura destinata a uso pubblico;
- c) per **posteggio**, la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- d) per **mercato**, l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- e) per **fiera**, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- f) per **presenze in un mercato**, il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato e si prescinde dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
- g) per **presenze effettive** in una fiera, il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato in tale fiera.

Art. 27

13. Le **Regioni**, al fine di assicurare il servizio più idoneo a soddisfare gli interessi dei consumatori ed un adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione, stabiliscono, altresì, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 3 del presente decreto, della densità della rete distributiva e della popolazione residente e fluttuante limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale e sociale, di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di acquisto nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo, in particolare, per il consumo di alcolici e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità. In ogni caso resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di prodotto alimentari e non alimentari e presenza di altri operatori su aree pubbliche, i criteri generali ai quali i Comuni si devono attenere per la determinazione delle aree e del numero dei posteggi da destinare allo svolgimento dell'attività, per l'istituzione, la soppressione o lo spostamento dei mercati che si svolgono quotidianamente o a cadenza diversa, nonché per l'istituzione di mercati destinati a merceologie esclusive. Stabiliscono, altresì, le caratteristiche tipologiche delle fiere, nonché le modalità di partecipazione alle medesime prevedendo in ogni caso il criterio della priorità nell'assegnazione dei posteggi fondato sul più alto numero di presenze effettive.

....

15. Il **Comune**, **sulla base delle disposizioni emanate dalla Regione** stabilisce l'ampiezza complessiva delle aree da destinare all'esercizio dell'attività, nonché le modalità di assegnazione dei posteggi, la loro superficie e i criteri di assegnazione delle aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti. Al fine di garantire il miglior servizio da rendere ai consumatori i Comuni possono determinare le tipologie merceologiche dei posteggi nei mercati e nelle fiere.

Evoluzione normativa

Dlgs 114/1998

**D.L. 244/2016 (Milleproroghe)
31 dicembre 2018**

**L. 27/12/2017 n. 205
31 dicembre 2020**

**L. 30/12/2018 n. 145
"No Bolkestein"**

Dlgs 59/2010

**Conferenza Unificata Stato
Regioni 5/7/2012**

**Conferenza Unificata Stato
Regioni 5/7/2015**

**Conferenza Stato Regioni
3/8/2016**

Intesa Stato-Regioni-AALL del 5 luglio 2012

Intesa 2012

La concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche ha una **durata** tale da non limitare la libera concorrenza oltre il tempo necessario a garantire l'ammortamento degli investimenti, anche immateriali quali quelli relativi all'avviamento ed alla formazione del titolare o rappresentante legale dell'impresa e del personale dipendente, nonché una equa remunerazione dei capitali investiti.

In ogni caso la durata della concessione non può essere inferiore ai **nove anni** né, nel caso siano prescritti o comunque necessari rilevanti investimenti materiali, superiore ai **dodici anni**.



Intesa 2012

Al fine di determinare le regole delle procedure di selezione per l'assegnazione dei posteggi su area pubblica, sono individuati i seguenti **criteri di priorità**, da applicare nel caso di pluralità di domande concorrenti:

a) **maggiore professionalità** acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio sulle aree pubbliche; la professionalità valutabile è riferita all'anzianità di esercizio dell'impresa, ivi compresa quella acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione, che in sede di prima applicazione può avere specifica valutazione nel limite del **40% del punteggio complessivo**; l'anzianità di impresa è comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel Registro delle imprese, riferita nel suo complesso al soggetto titolare dell'impresa al momento della partecipazione alla selezione, cumulata con quella del titolare al quale è eventualmente subentrato nella titolarità del posteggio medesimo;

- b) nel caso di procedure di selezione per la concessione di posteggi dislocati nei **centri storici** o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale, o presso edifici aventi tale valore, oltre ai criteri di cui alla lettera a), da considerare comunque prioritari, anche l'assunzione dell'impegno da parte del soggetto candidato a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale e, pertanto, a rispettare le eventuali condizioni particolari, ivi comprese quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle caratteristiche della struttura utilizzata, stabilite dall'autorità competente ai fini della salvaguardia delle aree predette;
- c) qualora la legge regionale o provinciale, vigente nell'ambito territoriale nel quale è attiva la procedura di selezione, non preveda la presentazione del DURC o del certificato di regolarità contributiva come requisito obbligatorio, tra i criteri di priorità applicabili alle procedure è considerata anche la presentazione di apposita documentazione attestante la **regolarità della posizione dell'impresa, sia individuale che societaria, ai fini previdenziali, contributivi e fiscali.**

Intesa 2012

Nel caso delle fiere

Nel caso di procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su area pubblica nei mercati o nelle fiere di nuova istituzione, le Regioni

Ai fini dell'**assegnazione transitoria dei posteggi temporaneamente non occupati** dal titolare della concessione nel mercato o nella fiera, resta ferma l'applicazione del criterio del maggior numero di presenze, per tali intendendo le volte che il soggetto ha partecipato alle spunte, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio temporaneamente non occupato. Il numero delle presenze maturate è comprovato dalla documentazione acquisita presso il Comune competente.

... un medesimo soggetto giuridico non può essere titolare o possessore di più di **due concessioni nell'ambito del medesimo settore merceologico** alimentare e non alimentare nel caso di aree mercatali con un numero complessivo di posteggi inferiore o pari a cento ovvero tre concessioni nel caso di aree con numero di posteggi superiore a cento.

Ministero dello Sviluppo Economico

Ris. 29/07/2016, n. 250159

Quesito su applicabilità Intesa Stato-Regioni-Autonomie locali del 5 luglio 2012 al centro agroalimentare.

Ris. 25/07/2016, n. 243594

Commercio sulle aree pubbliche - Applicabilità Accordo del 16-7-2015 in sede di Conferenza Unificata agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in chioschi su aree pubbliche e ai distributori di carburanti - Quesito.

Ris. 08/07/2016, n. 227887

Commercio al dettaglio su aree pubbliche - Richiesta parere.

Ris. 23/02/2016, n. 48847

Attività di commercio sulle aree pubbliche - Quesito in merito alla legittimità di reintestazione di un'autorizzazione per commercio su posteggio.

Ris. 09/02/2016, n. 34181

Attività di commercio sulle aree pubbliche - Richiesta Parere.

**Le concessioni in
scadenza al
31/12/2020**

L. 27/12/2017, n. 205 (art. 1)

1180. Al fine di garantire che le procedure per l'assegnazione delle concessioni di commercio su aree pubbliche siano realizzate in un **contesto temporale e regolatorio omogeneo**, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2020 è **prorogato** fino a tale data.

L. 27/12/2017, n. 205 (art. 1)

1181. In relazione a quanto disposto dal comma 1180 e nel quadro della promozione e garanzia degli obiettivi di politica sociale connessi alla **tutela dell'occupazione**, le amministrazioni interessate prevedono, anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, specifiche modalità di assegnazione per coloro che, **nell'ultimo biennio**, hanno **direttamente utilizzato le concessioni quale unica o prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare**.

L. 27/12/2017, n. 205 (art. 1)

1181. ... Con **intesa sancita in sede di Conferenza unificata** ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, si provvede conseguentemente all'integrazione dei criteri previsti dall'intesa 5 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013, sancita in attuazione dell'articolo 70, comma 5, del citato decreto legislativo n. 59 del 2010, stabilendo altresì, ai fini della garanzia della concorrenza nel settore, il **numero massimo di posteggi complessivamente assegnabili** ad un medesimo soggetto giuridico, sia nella medesima area sia in diverse aree, mercatali e non mercatali.

Ministero dello Sviluppo Economico - Risoluzione n. 87935 del 7 marzo 2018

In via preliminare, si evidenzia che le due proroghe richiamate, sovrapponendosi, comportano che la seconda proroga differisce gli effetti della prima al termine della seconda.

Di conseguenza, la scadenza del termine di proroga al 31 dicembre 2020 inevitabilmente si applica anche alle nuove concessioni eventualmente rilasciate con efficacia al 1° gennaio 2019 per effetto della prima proroga, le quali, per effetto della seconda, **non possono diventare efficaci prima del 1° gennaio 2021**, essendo state ormai prorogate fino al 31 dicembre 2020 le concessioni agli operatori uscenti che dovrebbero essere così sostituite.

La situazione determinatasi per effetto delle richiamate proroghe, infatti, non consente di dare efficacia prima del 1° gennaio 2021 alle nuove concessioni, per non ledere il diritto automatico di proroga ope legis delle concessioni in essere, ma **non implica che le procedure di selezione adottate e concluse nel periodo intercorrente tra i termini indicati dall'Intesa e quello di entrata in vigore dell'ultima proroga, siano da ritenersi nulle o debbano necessariamente essere annullate**, né tantomeno che possano annullarsi automaticamente le eventuali nuove concessioni già rilasciate, pur se con decorrenza che deve intendersi ora posticipata.

Ministero dello Sviluppo Economico - Risoluzione n. 87935 del 7 marzo 2018

In linea con quanto sopra evidenziato, cioè dell'incerta validità di concessioni rilasciate in potenziale contrasto con i nuovi criteri, si ritiene, invece, **opportuna la sospensione degli adempimenti per eventuali procedure di selezione in corso, ossia avviate e non ancora concluse prima e dopo l'entrata in vigore del citato comma 1181**; in tale caso, infatti, non è possibile non tenere conto del principio di carattere generale sancito dalla medesima disposizione che, nel prevedere la revisione dell'Intesa, rinvia all'individuazione di specifiche modalità di assegnazione delle concessioni per coloro che nell'ultimo biennio hanno direttamente utilizzato le concessioni quale unica o prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare.

Ministero dello Sviluppo Economico - Risoluzione n. 87935 del 7 marzo 2018

Resta fermo, ovviamente, che il differimento dell'efficacia delle nuove concessioni già eventualmente definite e l'opportunità della sospensione di eventuali procedure in corso **non trova applicazione** né può essere sostenuta nel caso in cui le procedure di selezione avviate abbiano riguardato i **posteggi presenti in mercati di nuova istituzione o i posteggi per i quali si sia posta la necessità di riassegnazione** a seguito di restituzione del titolo da parte degli operatori. In tali casi, infatti, non vi è alcun diritto o aspettativa da tutelare relativamente a proroghe o priorità di rinnovo per i concessionari uscenti.

Ministero dello Sviluppo Economico - Risoluzione n. 87935 del 7 marzo 2018

Tale **differimento** di efficacia delle nuove concessioni o la sospensione delle relative procedure, altresì, **non può essere sostenuta nel caso di posteggi ubicati nei mercati per i quali l'ente locale abbia previsto la riorganizzazione con riduzione dei medesimi**: in tale ultimo caso, infatti, non può essere riconosciuto ai titolari uscenti il diritto sostanziale di proroga, in quanto le concessioni relative ai posteggi non sono venute meno per ordinaria scadenza del loro termine, e non possono quindi intendersi automaticamente prorogate, dovendo invece ritenersi le medesime revocate per circostanze sopravvenute e valutazioni correlate alla gestione del territorio.

Ministero dello Sviluppo Economico - Ris. 21/03/2018, n. 116329

Si fa riferimento alla nota con la quale codesto Coordinamento Interregionale sul commercio chiede chiarimenti in merito agli interventi di proroga intervenuti con i commi 1180 e 1181 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e, nello specifico, se quanto disposto possa essere applicabile ai **produttori agricoli titolari di concessione di posteggio** per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche.

...

Ciò significa che ove i produttori agricoli intendano operare tramite posteggi su area pubblica, i medesimi devono essere selezionati con le procedure applicabili ai commercianti che intendono svolgere l'attività di vendita con la medesima modalità.

Consegue, da quanto esplicitato, pertanto, che anche ai produttori agricoli operanti su area pubblica con posteggio dato in concessione non possono che applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 1180 e 1181 della richiamata legge n. 205 del 2017.

Ministero dello Sviluppo Economico - Parere n. 282683 del 7 settembre 2016

Ministero dello sviluppo economico - Ris. 11/04/2018, n. 135206

Si fa riferimento alla nota con la quale codesto Comune rappresenta la volontà di avviare le procedure di selezione pubblica per l'assegnazione di posteggi nuovi e vacanti nei mercati settimanali e nel nuovo mercato rionale. Al riguardo, stante gli interventi di proroga delle concessioni in essere fino al 31-12-2020 intervenuti con i commi 1180 e 1181 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, chiede se sia possibile, nel 2018, procedere alla pubblicazione dei bandi e se le nuove concessioni assegnate avranno decorrenza dall'1-1-2021.

In via preliminare, si evidenzia che le due proroghe richiamate, sovrapponendosi, comportano che la seconda proroga differisce gli effetti della prima al termine della seconda.

Di conseguenza, la scadenza del termine di proroga al 31 dicembre 2020 inevitabilmente si applica anche alle nuove concessioni eventualmente rilasciate con efficacia al 1 gennaio 2019 per effetto della prima proroga, le quali, per effetto della seconda, non possono diventare efficaci prima del 1° gennaio 2021, essendo state ormai prorogate fino al 31 dicembre 2020 le concessioni agli operatori uscenti che dovrebbero essere così sostituite.

Ministero dello sviluppo economico - Ris. 11/04/2018, n. 135206

Chiede, inoltre, se possa essere considerato possibile utilizzare i parametri previsti dall'articolo 8 del regolamento regionale del regolamento regionale (...), ossia che in caso di assegnazione di posteggi di nuova istituzione in mercati e fiere già esistenti, nonché di posteggi divenuti liberi prima della scadenza naturale siti in mercati e fiere già istituiti, si applicano i criteri di cui all'articolo 5 (professionalità acquisita nel commercio su area pubblica); che l'anzianità acquisita sul posteggio al quale si riferisce la selezione è costituita, ai fini del presente articolo, dal maggior numero di presenze del soggetto che ha partecipato all'assegnazione occasionale "spunta" sul posteggio medesimo o sul mercato.

Ministero dello sviluppo economico - Ris. 11/04/2018, n. 135206

Con riferimento al quesito relativo alla possibilità di utilizzare i parametri previsti dall'articolo 8 del regolamento regionale (...), (ossia che in caso di assegnazione di posteggi di nuova istituzione in mercati già esistenti, nonché di posteggi divenuti liberi prima della scadenza naturale situati in mercati già istituiti si applicano i criteri di professionalità acquisita nel commercio su area pubblica e che l'anzianità acquisita sul posteggio al quale si riferisce la selezione è costituita dal **maggior numero di presenze** del soggetto che ha partecipato alle spunte sul posteggio medesimo o sul mercato) si allega copia del parere n. 224850 del 5-11-2015, con il quale la scrivente Direzione generale ha avuto modo di precisare che, qualora la partecipazione alle spunte giornaliere si sia concretizzata in una effettiva occupazione, seppur temporanea e giornaliera, del posteggio la cui concessione è messa a bando, il Comune può considerare il soggetto che ne ha usufruito in possesso di una quota di professionalità riferibile a quel posteggio e quindi **valutarla ai fini del computo di quella percentuale di punteggio, ossia massimo 40%** di cui alla lettera a) del punto 2 dell'Intesa del 5 luglio 2012, assegnabile in relazione alla presenza nel posteggio.

Ministero dello sviluppo economico - Ris. 11/04/2018, n. 135206

Considerato, infine, che la durata della nuova concessione è di 12 anni e che l'attuale quadro normativo può subire modifiche sostanziali anche sul fronte della durata delle concessioni, chiede se possa essere considerato lecito inserire nell'autorizzazione/concessione la dicitura "la presente concessione ha validità per anni 12 fatte salve modifiche di legge con effetto retroattivo".

NON RISPONDE!

Ministero dello sviluppo economico - Risoluzione n. 224850 del 5 novembre 2015

Si fa riferimento alla nota, con la quale codesto Comune chiede se la partecipazione alle **spunte** giornaliere dei posteggi temporaneamente non occupati dal titolare della concessione nei mercati o nelle fiere, possa essere valutato ai fini dell'assegnazione dei posteggi nei bandi che dovranno essere emanati dopo l'Intesa del 5 luglio 2012.

..... può avere una specifica **valutazione nel limite massimo del 40% del punteggio complessivo**.

Ove, invece, la procedura di selezione riguardi **posteggi divenuti liberi, ovvero quei posteggi sui quali non ci sia alcun prestatore uscente**, ovvero posteggi in mercati di nuova istituzione, non sussistendo una professionalità acquisita nel posteggio da valorizzare, la scrivente, con la citata nota n. 6591, ha precisato che i criteri da applicare ai fini dell'assegnazione di tali posteggi debbano essere quelli del punto 4 dell'Intesa, combinati, però, con quelli a regime di cui al punto 2 della medesima.

Ministero dello sviluppo economico - Risoluzione n. 224850 del 5 novembre 2015

Considerato tutto quanto sopra espresso, **sia** nel caso in cui la richiesta di parere di codesto Comune si riferisca ai bandi di selezione per il rinnovo delle concessioni una volta esauritasi nel 2017 la fase transitoria e pertanto nel successivo periodo di prima applicazione, **sia** nel caso in cui si riferisca ai posteggi divenuti liberi in mercati già esistenti, qualora la partecipazione alle spunte giornaliere si sia concretizzata in una effettiva occupazione, seppur temporanea e giornaliera, del posteggio la cui concessione è messa a bando, ad avviso della scrivente codesto Comune può considerare il soggetto che ne ha usufruito in possesso di una quota di professionalità riferibile a quel posteggio e, quindi, valutarla ai fini del computo di quella percentuale di punteggio (**massimo 40%**), assegnabile in relazione alla presenza nel posteggio.

Requisiti morali e professionali (art. 71)

Aree pubbliche

I requisiti morali e professionali trovano applicazione!

Che senso avrebbe intervenire anche nell'art. 16 se già all'art. 7 era stato sancito che tutte le disposizioni del decreto non si applicano?

Aree pubbliche

Art. 71 Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali

1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:

- a) coloro che sono stati dichiarati **delinquenti abituali, professionali o per tendenza**, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- b) coloro che hanno riportato una **condanna**, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una **condanna a pena detentiva** per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una **condanna per reati** contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
- e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, **due o più condanne**, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- f) coloro che sono sottoposti a una delle **misure di prevenzione** di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza;

Aree pubbliche

Art. 71 Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali

2. Non possono esercitare l'attività di **somministrazione di alimenti e bevande** coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.
3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di **cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata**. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la **sospensione condizionale** della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal **legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati** dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.

Aree pubbliche

Art. 71 Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali

6. L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di **un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande** è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali: (42)

a) avere frequentato con esito positivo un **corso** professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

b) avere, **per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente**, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale; (43)

c) essere in possesso di un **diploma di scuola secondaria superiore o di laurea**, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

6-bis. Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti **dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale**

Abrogazione art. 70

Quid iuris?

Aree pubbliche

Art. 70 (Commercio al dettaglio sulle aree pubbliche)

1. Il comma 2 dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e' sostituito dal seguente: "2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 e' soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a **persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative**".
2. Il comma 4 dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e' sostituito dal seguente: "4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante e' rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, **intende avviare l'attività**. L'autorizzazione di cui al presente comma abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago."

Aree pubbliche

Art. 70 (Commercio al dettaglio sulle aree pubbliche)

3. Al comma 13 dell'articolo 28 del citato decreto n. 114 del 1998 dopo le parole: "della densità della rete distributiva e della popolazione residente e fluttuante " sono inserite le seguenti: "limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale e sociale, di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di acquisto nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo, in particolare, per il consumo di alcolici e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità. In ogni caso resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale e **sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di prodotti alimentari e non alimentari e presenza di altri operatori su aree pubbliche** " .

4. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 52 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Aree pubbliche

Art. 70 (Commercio al dettaglio sulle aree pubbliche)

5. **Con intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131**, anche in deroga al disposto di cui all'articolo 16 del presente decreto, sono individuati, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell'impresa, i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto ed a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all'applicazione di tali disposizioni transitorie.

**Itinerante e soste
consentite**

Aree pubbliche

Veneto - L.R. 06/04/2001, n. 10 (art. 4)

3. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante deve essere svolto in modo tale da **differenziarsi dal commercio su aree pubbliche con posteggi**, può essere svolto su qualsiasi area pubblica, **purché non espressamente interdetta** dal comune ed è consentita la sosta per il **tempo strettamente necessario** per servire il consumatore, fino ad un massimo di **due ore nello stesso posto**, con successivo spostamento di almeno **duecentocinquanta metri**.
4. L'operatore può esercitare l'attività in forma itinerante **con qualsiasi mezzo**, purché l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno, la merce non sia esposta su banchi collocati a terra e siano rispettate le norme sanitarie vigenti.

Street food e eventi straordinari

**Eventi in ville ed
appartamenti**

**Imprenditore
agricolo**

Art. 4. Esercizio dell'attività di vendita.

1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, **possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica**, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

1-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 1, anche per l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità, i medesimi soggetti di cui al comma 1 possono altresì vendere direttamente al dettaglio in tutto il territorio della Repubblica i **prodotti agricoli e alimentari, appartenenti ad uno o più comparti agronomici diversi da quelli dei prodotti della propria azienda, purché direttamente acquistati da altri imprenditori agricoli**. Il **fatturato** derivante dalla vendita dei prodotti provenienti dalle rispettive aziende deve essere **prevalente** rispetto al fatturato proveniente dal totale dei prodotti acquistati da altri imprenditori agricoli

Art. 4. Esercizio dell'attività di vendita.

2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma **itinerante** è soggetta a **comunicazione** al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione. Per la vendita al dettaglio esercitata **su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola, nonché per la vendita esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali**, non è richiesta la comunicazione di inizio attività.
3. La comunicazione di cui al comma 2, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e delle modalità con cui si intende effettuarla, ivi compreso il commercio elettronico.

Art. 4. Esercizio dell'attività di vendita.

4. Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio **non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico**, la **comunicazione** è indirizzata al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un **posteggio** la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

4-bis. La vendita diretta mediante il **commercio elettronico** può essere iniziata contestualmente all'invio della comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione.

Art. 4. Esercizio dell'attività di vendita.

5. La presente disciplina si applica **anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione** dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa.
6. **Non possono esercitare** l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

Art. 4. Esercizio dell'attività di vendita.

7. Alla vendita diretta disciplinata dal presente decreto legislativo **continuano a non applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114**, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, lettera d), del medesimo decreto legislativo n. 114 del 1998.
8. Qualora **l'ammontare dei ricavi** derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a 160.000 euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4 milioni di euro per le società, si applicano le disposizioni del citato decreto legislativo n. 114 del 1998.

Art. 4. Esercizio dell'attività di vendita.

8-bis. In conformità a quanto previsto dall'articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta è **consentito vendere prodotti agricoli, anche manipolati o trasformati, già pronti per il consumo, mediante l'utilizzo di strutture mobili nella disponibilità dell'impresa agricola, anche in modalità itinerante su aree pubbliche o private, nonché il consumo immediato** dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell'imprenditore agricolo, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario.

8-ter. L'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli ai sensi del presente articolo **non comporta cambio di destinazione d'uso dei locali ove si svolge la vendita e può esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati.**

Alcolici **(vendita e** **somministrazione)**

Normativa regionale



Art. 6 - Subingresso delle autorizzazioni.

3. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda per atto tra vivi o a causa di morte comporta la possibilità per il subentrante di continuare l'attività senza alcuna interruzione solo dopo aver presentato la relativa segnalazione di inizio attività o comunicazione di subingresso *(Alinea così modificato dall'art. 37, comma 3, L.R. 20 aprile 2018, n. 15)*:

a) al **comune sede del posteggio**, per le imprese dotato di autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 1 , lettera a) del decreto legislativo;

b) **al primo comune in cui il subentrante intende esercitare l'attività**, per le imprese dotate di autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b) del decreto legislativo

....

6. In caso di subentro in imprese con posteggio il subentrante **subentra nelle restanti annualità della concessione** *(Comma così sostituito dall'art. 37, comma4, L.R. 20 aprile 2018, n. 15)*.

Art. 6 - Subingresso delle autorizzazioni.

3. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda per atto tra vivi o a causa di morte comporta la possibilità per il subentrante di continuare l'attività senza alcuna interruzione solo dopo aver presentato la relativa segnalazione di inizio attività o comunicazione di subingresso (Alinea così modificato dall'art. 37, comma 3, L.R. 20 aprile 2018, n. 15):

- a) al **comune sede del posteggio**, per le imprese dotato di autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 1 , lettera a) del decreto legislativo;
- b) **al primo comune in cui il subentrante intende esercitare l'attività**, per le imprese dotate di autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b) del decreto legislativo

Premesse

I comuni devono, dunque, **sentite le rappresentanze locali** delle associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, approvare un apposito piano del commercio su aree pubbliche che individua i mercati e le fiere, ne approva i regolamenti e determina i settori merceologici dei singoli posteggi all'interno dei mercati, dei posteggi isolati e delle fiere, definendo la superficie dei singoli posteggi.

L'**istituzione di nuovi mercati e le modifiche e variazioni** ai mercati esistenti stabilite dai comuni con i provvedimenti di pianificazione sopra citati sono assoggettate al **riconoscimento regionale** ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale.

Il settore del commercio su aree pubbliche rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2016/123/CE relativa ai servizi del mercato interno (di seguito denominata "Direttiva"), recepito a livello nazionale con il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

Premesse

Si ritiene, pertanto, di **limitare l'intervento regionale di riconoscimento delle modifiche ai mercati ai soli casi in cui le stesse abbiano valenza sostanziale** in ordine alle caratteristiche complessive dell'area mercatale, e dunque esclusivamente nei casi di istituzione di nuovi mercati e posteggi isolati, potenziamento, riduzione o soppressione di quelli esistenti.

Ai fini di cui sopra, occorre precisare che **l'aggiunta di una o più giornate di svolgimento** costituisce istituzione di un nuovo mercato o posteggio isolato con riferimento alle giornate aumentate. Analogamente, la modifica del giorno di svolgimento che non sia giustificato da esigenze oggettive costituisce istituzione di un nuovo mercato o posteggio isolato (con contestuale soppressione di quello preesistente).

Infine, si evidenzia che **l'estensione pari o superiore a trenta giorni del periodo di stagionalità del mercato o posteggio isolato stagionale** esistente ovvero la **trasformazione del mercato o posteggio isolato da stagionale ad annuale** comportano l'istituzione di un nuovo mercato o posteggio isolato stagionale per il periodo di estensione.

Premesse

Infine, appare opportuno precisare che resta fermo l'obbligo del Comune di comunicare alla Regione, entro il **31 ottobre di ogni anno**, le modifiche apportate ai mercati ai fini dell'attività di monitoraggio di cui all'articolo 12, comma 2, della legge regionale n. 10 del 2001 (predisposizione del calendario regionale dei mercati).

Occorre altresì rilevare che, in vista dell'avvio delle procedure di selezione per la riassegnazione dei posteggi per il commercio su aree pubbliche, è stato segnalato un rilevante **incremento delle richieste di subingresso per reintestazione da parte dei proprietari** delle aziende di commercio su aree pubbliche su posteggio, aumento che sta sovraccaricando i comuni nella gestione delle relative pratiche. ... In considerazione di quanto sopra esposto, al fine di ridurre gli adempimenti a carico dei comuni nel complesso percorso di riassegnazione delle concessioni del commercio su aree pubbliche, si ritiene opportuno provvedere a recepire già in questa sede quanto stabilito dal **decreto legislativo n. 222 del 2016**, con specifico e limitato riferimento ai subingressi nei posteggi dei mercati, delle fiere e dei posteggi isolati.

Veneto - disposizioni

Delibere di Giunta Regionale

Deliberazione di Giunta regionale 23 dicembre 2016, n. 2186

Deliberazione di Giunta regionale 10 ottobre 2016, n. 1552

Deliberazione di Giunta regionale 10 ottobre 2016, n. 1551

Deliberazione di Giunta regionale 29 giugno 2016, n. 1017

Delibera della Giunta Regionale 18 giugno 2013, n. 986

Delibera della Giunta Regionale 5 giugno 2012, n. 1010

<http://www.regione.veneto.it/web/attivita-produttive/normativa-aree-pubbliche>

Quesiti



Quesiti

1) Il titolare di una ditta individuale, in possesso di autorizzazione tipo B) itinerante, chiede un posteggio in occasione di un evento nel territorio comunale. Il Comune rilascia un'autorizzazione temporanea su posteggio per la durata dell'evento.

Nel posteggio la Polizia Locale, durante una verifica, trova una **persona/operatore diversa dal titolare**.

Si chiede:

- **quale titolo deve possedere detta persona/operatore diversa dal titolare per poter esercitare l'attività in assenza del titolare dell'autorizzazione?**
- **possono essere considerate valide anche forme contrattuali di lavoro quali "lavoro interinale, a chiamata, contratto di collaborazione"?**
- **nel caso di società titolare di autorizzazione tipo B) chi può esercitare l'attività nel posteggio assegnato?**

2) Nell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche rilasciata a società, occorre apporre la **foto** e in caso affermativo di chi?

3) un'attività di **friggitoria artigianale** svolta in forma itinerante può operare su area pubblica o solo su area privata?

Quesiti

4) la DGR Veneto 1902/2001 trattando di commercio su aree pubbliche in forma itinerante, Parte II, art. 2, recita **“ad uno stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione**, salvo il caso di subingresso”. Si chiede:

in caso di subingresso allo stesso soggetto può essere rilasciato un numero indefinito di autorizzazioni?

Quesiti

5) la DGR Veneto 2113/2005 Parte II, art. 3, punto 10 recita **“l'operatore ha l'obbligo di esibire il titolo autorizzatorio in originale su richiesta degli organi di vigilanza”**.

In vigenza del Suap le autorizzazioni non sono più atti cartacei ma informatici.

Si chiede come vada applicata la disposizione regionale sopra citata.

Quesiti

6) Il titolare di una ditta individuale, in possesso di autorizzazione tipo B) itinerante, è risultato avere il **DURC irregolare** ed è **emigrato** da tempo in un altro paese europeo o extraeuropeo, mantenendo però attiva la sua posizione in Camera di Commercio.

Qual è la procedura corretta da seguire per comunicare all'operatore l'avvio del procedimento di sospensione dell'autorizzazione e l'eventuale successiva revoca?

Quesiti

7) Il titolare di una ditta individuale, in possesso di autorizzazione tipo B) itinerante, è risultato avere il DURC irregolare, è emigrato da tempo in un altro paese europeo o extraeuropeo e diventato irreperibile (ai sensi della DGR Veneto 2113/2005 – allegato B testo coordinato, - Parte II – comma 3 punto7), chiudendo la sua posizione in Camera di Commercio.

Qual è la procedura corretta da seguire per comunicare all'operatore la **decadenza dell'autorizzazione**?

Quesiti

8) Commercianti su aree pubbliche presso il palazzetto polisportivo "Palaverde" in occasione di partite di campionato con autorizzazione stagionale.

Quadro generale:

n. 2 posteggi istituiti con delibera consiliare del 1988, inseriti nel Piano delle Aree mercatali approvato nel 2006 di cui non esiste riconoscimento regionale e per i quali non è mai stata effettuata la pubblicazione sul BUR.

Ai due operatori viene rilasciata autorizzazione stagionale per la durata del campionato.

Si chiede:

i due operatori che si presentano da diversi anni possono vantare presenze di "precariato" in qualche modo?

Lo scorso anno sono pervenute 3 domande anziché due. Si è pensato di fare una determina per formare una graduatoria individuando come primo criterio l'anzianità di posteggio prevista dal piano delle aree ove tratta delle autorizzazioni temporanee. E' corretta tale procedura?

Se l'operatore ritira l'autorizzazione ed effettua i pagamenti ma non si presenta e quindi non occupa il posteggio può essere indicata una sanzione nel regolamento per evitare che il posteggio assegnato stagionalmente rimanga vuoto e non possa essere utilizzato da altri operatori?

Quesiti

9) Parcheggio mezzi degli operatori su aree pubbliche.
In attesa della revisione del regolamento comunale si chiede:

c'è la possibilità di predisporre un'ordinanza affinché i mezzi vengano tenuti all'interno del posteggio per motivi di sicurezza (per il tempestivo sgombero delle aree e per non creare intralcio al altri durante le operazioni di carico e scarico) e di **decoro**?

Ci sono esempi e un feedback di comuni che abbiano agito in tal senso?

Quesiti

10) **Più posteggi concessi alla stessa ditta nel medesimo mercato**: durante gli spostamenti sono emersi problemi perché le ditte concessionarie di più posti li utilizzano come se fossero un **unico banco**, pertanto ritengono di avere il diritto di tenere i banchi vicini anche se i due posteggi hanno anzianità diverse.
Ci sono sentenze o pareri al riguardo?

Quesiti

11. Sempre più spesso vengono organizzate situazioni temporanee (uno o due gironi) all'interno di **"location" private** (ad es. all'interno di Ville o parchi) dove, unitamente ad altri eventi, viene ricreato una sorta di **"mercantino"** e dato spazio a vari operatori commerciali (sia professionali che non) per fare attività di vendita. La domanda è: che tipo di inquadramento ha questo genere di iniziativa e come può essere autorizzata (o quale procedimento attivare nel SUAP camerale) visto che non ci si trova su area pubblica (e quindi a nulla vale la licenza ambulante) mentre sul fronte del commercio in sede fissa viene a mancare il presupposto urbanistico e della destinazione d'uso? A modo di vedere di chi scrive, infatti, per l'attività commerciale non è vigente alcuna norma derogatoria simile a quella di cui all'art.11 (attività temporanea) della L.R.29/2007 per la somministrazione di alimenti e bevande.

Quesiti

12. **Vendita diretta da parte dell'imprenditore agricolo su aree pubbliche:** sulla base del riformulato art.4 del Dlgs 228/2001 un imprenditore agricolo può effettuare, previa comunicazione al Comune ove ha sede l'azienda, la vendita dei propri prodotti in forma itinerante (su tutto il territorio nazionale). La norma, non consente però la possibilità di effettuare soste (se non ovviamente, per il tempo strettamente necessario per servire il cliente). In realtà però si continuano a rilevare **"camioncini" di imprenditori agricoli in sosta per la vendita anche per intere giornate** senza che sia stato assegnato un posteggio come dispone il secondo periodo del comma 4 del richiamato articolo di Legge e quindi in palese violazione della disposizione. Si chiede di sapere se si concorda con questa interpretazione ed eventualmente come è possibile intervenire.

Grazie!



Simone Chiarelli

simone.chiarelli@gmail.com - 3337663638